

IL GIURAMENTO DALL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO AL MONDO EURO-AMERICANO MODERNO

Massimo Panebianco
(Università di Salerno)

Indice

- 1.- I trattati giurati dall'antichità all'età moderna;
- 2.- I trattati europei sulle unioni di Stati fra leghe ed alleanze;
- 3.- Alla ricerca di formule moderne fra federalismo e confederalismo;
- 4.- Dai congressi europei ai congressi americani;
- 5.- Il costituzionalismo nord- e latino-americano.

1.- I trattati giurati dall'antichità all'età moderna

Uno dei collegamenti più importanti fra le varie epoche della storia antico-moderna è segnato dal ruolo dei giuramenti. Agli stessi si deve la consacrazione del ruolo dei cc.dd. trattati giurati, come fondamento giuridico delle relazioni fra i popoli e gli Stati. Si va dalle cc.dd. Leghe Anfizioniche dell'antica Grecia, alle solenni alleanze di *amicitia et societas* dell'era romana, per transitare al Sacro Romano Impero medioevale e di lì l'ultimo approdo è costituito dalle assemblee e congressi del mondo nord e sudamericano (Congresso Anfizionico di Panama del 21 giugno-15 luglio 1826)¹.

La solennità dei trattati giurati può derivare da vari fattori, come il luogo nel quale essi sono redatti e conclusi oppure dalla formula verbale utilizzata, allo scopo di sottolineare l'assunzione di impegni e di correlative responsabilità. Nel mondo moderno europeo prevale la formula dei congressi, come quello di Westphalia (1648), destinato ad una *pax universalis et aeterna, christianissima et tranquillissima*. La stessa formula si estende al mondo americano nel cinquantennio della triade dei congressi dichiarativi dell'indipendenza americana (Philadelphia, 1776) ed argentina (Tucuman, 1816) e il percorso si conclude con il predetto Congresso pan-americano di Panama (1826).

Nella dottrina internazionalistica americana di fine XVIII secolo precedente il Trattato di Panama, cui largamente attinse l'esperienza politica delle Repubbliche americane, il giuramento internazionale (*juramentum gentium*) appare come elemento essenziale di forma caratterizzante, non ogni categoria di trattati pubblici, ma esclusivamente quelli conclusi in una forma particolarmente solenne (cc.dd. accordi sacrali). Secondo tale dottrina consolidata, 'non tutto è sacro nei trattati'². La buona fede è sacra nei trattati non solo tra Stati cristiani, ma anche tra quelli di diversa confessione religiosa.

Nella dottrina contemporanea relativa alla moderna del c.d. *Romanum imperium*, si assiste ad un recupero del ruolo del Sacro Romano Impero nei suoi mille anni di storia (800-1806)³.

Nella dottrina relativa alla modernità euro-americana, il giuramento internazionale viene considerato come fondante di una tradizione giuridica dell'intero Occidente⁴.

¹ Sulla dottrina classica dei trattati antichi e moderni, cfr. J. Barbeyrac, *Histoire des anciens traités, ou Recueil historique et chronologique des traités répandus dans les auteurs grecs & latins, & autres monumens de l'antiquité*, Amsterdam-La Haye 1739; L. Canfora, *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*, Roma 1986; B. Paradisi, *Diritto internazionale nel Medioevo come epoca di transizione*, Napoli 1954.

² Cfr. E. Vattel, *Les Droit des gens, ou principes de la loi naturelle, Appliqués à la conduite & aux affaires des nations & des souverains*, Neuchatel 1774, Parte Seconda, Cap. XV.

³ Cfr. J. Whaley, *The Holy Roman Empire. A Very Short Introduction*, Oxford 2018; J. Wilson, *The Holy Roman Empire. A Thousand Years of Europe History*, London 2017; J. Bryce, *The Holy Roman Empire*, Milano 2022.

⁴ Cfr. F. Zuccotti, *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano 2000;

2.- I trattati europei sulle unioni di Stati fra leghe ed alleanze

In parallelo, ai trattati regolatori dei rapporti internazionali, la tradizione europea mostra quelli relativi alle unioni di Stati, come enti collettivi, destinati a realizzare leghe o alleanze. Le prime prevalgono in tutta l'epoca medioevale e riconosciute dal Sacro Romano Impero come espressioni democratiche dei comuni e delle città e solo successivamente chiamate 'Leghe Sante' nei rapporti fra Stati cristiani e impero ottomano (*contra Turcos*).

Infine, nell'Europa del '800 il Congresso di Vienna del 1814-1815 proclama la Santa Alleanza fra Stati di Oriente e di Occidente, divisi tra loro alla fine del secolo fra Triplice Alleanza (1882-1912, Austria, Germania e Italia) e Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia). La tradizione dei trattati di relazione e di unione (in tedesco "Ver-trag", "Ver-ein") passa in quella dell'Europa moderna dove compaiono come parte di un cerimoniale consolidato nelle raccolte storiche dei trattati antichi citati negli autori classici greci e romani dall'antichità fino all'imperatore Carlo Magno⁵.

Negli indici analitici o per materia la transizione dall'antico al moderno viene contrassegnata dai 'giuramenti pontifici' secondo le regole del diritto canonico, nonché dai giuramenti imperiali tra autorità politiche supreme appartenenti allo stesso o a differenti sistemi. Nel primo senso, si ricorda la formula del giuramento fondatrice dell'Impero Romano, ovvero *juravit tota Italia et Provinciae (Res gestae divi Augusti)* e nel secondo l'accordo dell'anno 800 d.c. negoziato dai legati pontifici tra l'Impero di Carlo Magno ed il Sultano Aron el Rashid per la tutela internazionale dei luoghi santi⁶.

Nella moderna *res publica Christiana*, il giuramento *inter gentes* diventa il principio formale del sistema euro-nazionale ed internazionale dei congressi dei re e delle repubbliche mediante una invocazione non più a Dio o alla Divina Provvidenza o alla S.S. Trinità, bensì ad una società religiosa o confessionalmente unificata da una fede religiosa o non religiosa reciprocamente riconosciuta (giuramento come *professio e communicatio fidei*).

Secondo gli esempi classici delle clausole presenti, il più famoso trattato dell'Italia medioevale, in cui l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico I riconosce la Lega dei Comuni Lombardi e Veneti (*communitas venetorum*), è costituito dalla c.d. Pace di Venezia del 22 luglio 1176. La stessa viene formalizzata dal Papa Alessandro III nella Basilica veneziana di San Marco, con la presenza di delegazioni di Vescovi tedeschi e italiani, con una dichiarazione di tregue e cessate il fuoco quinquennale, ai fini di una successiva pace definitiva. Mediatore dell'accordo è il re Ruggero II delle Due Sicilie, mediante l'opera di un proprio delegato, Romualdo Guarna, cancelliere del Regno. Quest'ultimo nel biennio successivo scrive una famosa opera denominata *De pace veneta*⁷.

Nei trattati di vassallaggio o di unione federale e continentale proprio del *ius publicum Europaeum*, la prestazione tipica del giuramento internazionale diviene la condivisione di valori comuni e la rinuncia a 'dis-valori' ritenuti dannosi al fine comune (cc.dd. clausole di rinuncia alla sovranità o di rinuncia alla guerra come mezzo di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati).

Così impostato come giuramento di condivisione di valori, esso diviene il fondamento stesso dell'ordine internazionale generale o particolare in senso lato.

3.- Alla ricerca di formule moderne fra federalismo e confederalismo

Il passaggio progressivo al federalismo ha rappresentato un rafforzamento della identità nazionale e l'espressione di una volontà di unione sempre più stretta fra gli Stati europei. Si tratta di un progresso

A. Calore, *Per Iovem lapidem. Alle origini del giuramento*, Milano 2000; A. Fiori, *Il giuramento come strumento di risoluzione dei conflitti tra medioevo ed età moderna*, Roma 2017; P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 2017.

⁵ Cfr. nuovamente Barbeyrac, *Histoire* cit.

⁶ Cfr. ancora una volta Barbeyrac, *Histoire* cit., art. 377 e p. 342, nt. 2, con rinvio al *chronicum* sulla vita di Carlo Magno a cura di Eginardo, p. 81.

⁷ Cfr. R. Guarna, *Chronicon sive Annales*, Salerno 1178; M. Oldoni, *Interpretazione del «Chronicon Salernitanum»*, Spoleto 2001.

rispetto al leghismo ed alle alleanze del federalismo dell'antichità. Esso segna un vero e proprio passaggio dal diritto delle città al diritto delle genti o diritto internazionale.

L'Europa era nata come mediterranea e nordica, ma dalla fine del 1700 è divenuta transatlantica, dopo la nascita del federalismo americano nel Nord e Sud America (1776-1826). Il titolo seguito dal Congresso di Panama del 1826 si qualifica come "alliancia, liga y federacion". Di qui, nasce il confronto con l'Europa del 1800, denominata anch'essa Europa dei congressi e dal secolo scorso nascono le nuove istituzioni sovranazionali europee, variamente denominate Comunità e Unioni di Stati, alla continua ricerca di un equilibrio fra federalismo maggioritario e confederalismo unanimistico.

Nell'Europa illuministica del 1700 un intero millennio di trattati del Sacro Romano Impero viene codificata in apposite raccolte ufficiali, ad opera della cancelleria in Vienna dell'imperatore Carlo VI di Asburgo e del Romano Impero⁸.

Così definito nella sua millenaria linea di svolgimento, precedente la nascita delle Costituzioni e dei trattati costituzionali in senso moderno, il giuramento internazionale è contemplato da formule lessicali a contenuto variabile. Se si esclude l'idea che sia giuramento solo quello contenente il richiamo ad un essere o valore sacrale o divino, resta ampia la scelta sul *quid proprium* di carattere reale o personale necessario al contenuto della clausola. In tal senso, l'istituto in esame ha dimostrato di possedere una notevole capacità di auto-trasformazione, così adeguandosi con forza dinamica alle situazioni sostanziali o formali mutate⁹.

Il modo più semplice di esprimere il sacro contenuto in una formula di giuramento è quello di riferirlo ad entità astratte cui si esprime fedeltà od obbedienza e che, comunque, ci si impegna a rispettare e difendere. Il giuramento sugli *jura* spazia, così, sull'intero ordinamento in senso normativo (la Costituzione e le leggi), geopolitico (patria) o istituzionale (l'imperatore, il capo dello Stato, il presidente, il re, ecc.). Giuramento politico (o pubblico) appare, pertanto, adattabile a qualsiasi tipo di *res publica* o di *civitas* locale, nazionale o sopranazionale all'interno della quale un soggetto si trovi in stato di dedizione quale *sub-ditus* o all'interno della quale venga incorporato (*subiectus*), nonché sanzionato nella espressa inibizione di comportamenti tenuti in violazione del giuramento (*in-juria*)¹⁰.

Anche nella società globalizzata, il giuramento è un atto solenne di proclamazione di valori pubblici a contenuto generale ed astratto. Espressione di una società non unitaria, esso si articola intorno ad una pluralità di ordinamenti geo-politici, in relazione ai quali si pone il problema della loro rispettiva autonomia, compatibilità e coesistenza. La *quaestio de juramentis* (alias il c.d. scontro di civiltà) non fa altro che esprimere nel linguaggio corrente se non la ricerca di identità e di fondamento.

4.- Dai congressi europei ai congressi americani

Di fronte alla tradizione dei congressi europei, il Congresso Anfizionico di Panama riprende la tradizione delle antiche alleanze del mondo greco-romano, intese come leghe e confederazioni fra Stati indipendenti e sovrani. Suo oggetto primario, ma sempre glorioso è il preambolo del Trattato di Panama del 15 luglio 1826 che si apre con l'invocazione al "nombre de Dios... legislador del universo". Esso si inserisce nella linea dei giuramenti pubblici fondativi dell'identità latino-americana, iniziata con il più noto giuramento costituzionale-nazionale pro-patria (giuramento di Simon Bolivar sul Monte Sacro in Roma del 15 agosto 1805) e concluso con quello internazionale pro-America "ante-española y portuguesa" (giuramento di Panama del 15 luglio 1826).

Agli inizi del secolo XIX, il giuramento continentale è un istituto ancora valido del diritto dei trattati ed ancora ben radicato nella tradizione antico-moderna del *jus gentium*. Con tale formula si intende

⁸ Cfr. al riguardo M. Panebianco, *Introduzione alla codicistica diplomatica euro-globale. Codici Leibniz-Lunig-Dumont*, Napoli 2016.

⁹ Cfr. T. Groppi, *Il federalismo*, Bari-Roma 2004; G. Zecchini, *Il federalismo nel mondo antico*, Milano 2005; G. Boggetti, *Federalismo*, Torino 2009.

¹⁰ Cfr. M. Seymour, A.-G. Gagnon, *Multinational federalism. Problems and Prospects*, London 2012; A.-G. Gagnon, S. Keil, S. Mueller (curr.), *Understanding Federalism and Federation*, London 2017; A. Griffiths, J. Light, R. Chattopadhyay, C. Stieren (curr.), *The Forum of Federations Handbook Federal Countries 2020*, London 2020.

descrivere e configurare un segno del diritto internazionale dell'Occidente euro-americano, dove in parallelo si susseguono vari congressi di pace, dalla Santa Alleanza di Vienna del 1814-1815, a quella pan-americana del 1826, intesa come sedi di assemblee finalizzate alla produzione di trattati per la regolazione della vita internazionale pubblica e privata dei decenni.

La formula del giuramento moderno a partire dalla Costituzione del XIX secolo tende a contenere riferimenti esterni a diritti naturali e fondamentali preesistenti. Tale forma di giuramento *per relationem* ispira anche le carte dei diritti nazionali, regionali ed universali divenuti così il più alto punto di riferimento dell'intero ordine costituito *ad valorem*¹¹.

Alla luce delle predette formule post-moderne, come istituto proveniente dalle tradizioni della Repubblica romano-cristiana ed euro-americana o di tradizione occidentale o di *pars Occidentis*, il giuramento deve innanzitutto precisare i caratteri della sua identità e del suo fondamento 'giurato' o 'sacrale' come premessa di ogni comparazione o confronto nel mondo globalizzato non occidentale o in *pars Orientis*¹². Dal punto di vista della storia americana, il Congresso di Panama, ora arrivata al secondo centenario, si inserisce in una triade di grandi trattati politici. Il primo è notoriamente quello della Dichiarazione di Philadelphia del 1776, fondativo della indipendenza e dell'unione degli Stati Uniti d'America, come confederazione costituzionale. L'altro grande trattato della storia americana è quello del Congresso di Tucuman del 1816, da cui nasce l'indipendenza delle cc.dd. Province Unite del Mar del Plata, intorno alla capitale Buenos Aires, centro di un nuovo Stato dichiaratosi indipendente dall'impero spagnolo¹³.

Il trattato fu effettivamente firmato da un numero limitato di Stati dell'America Latina, fra il Golfo del Messico, il Centro America e i Paesi andini, ma la sua ambizione dichiarata era quella di pervenire ad una integrazione pan-americana, realizzata soltanto alla fine del secolo XIX con il trattato di Washington (1899).

L'obiettivo e la meta successiva del Trattato di Panama, come accordo internazionale di 'Unione, Lega e Confederazione', motivano l'uso del preambolo giurato anche nei successivi atti e protocolli internazionali innestati sul processo di integrazione susseguente degli Stati dell'area nella prima metà del XIX secolo (Lima, 8 marzo 1848; Santiago, 15 settembre 1856). La loro natura di accordi-quadro o di principio, quali accordi politici per eccellenza a sola firma politica (senza ratifica), ha segnato la nascita del diritto costituzionale comune al continente americano. In altri termini si tratta del processo di unione o integrazione ai vari livelli pan-americano, latino-americano e sudamericano, ivi comprese le varie sub-regioni dei Caraibi, del Centro America, del mondo andino e dell'America meridionale.

5.- Il costituzionalismo nord- e latino-americano

Nella logica del costituzionalismo americano, nato nel cinquantennio dal 1776 al 1826, proprio il preambolo consente di rilevare la doppia anima universale e continentale insieme dell'accordo. Autoproclamatosi come di "Union, Liga y Confederación" perpetua si iscrive nella linea degli accordi di pace fra Stati cristiani consacrata secondo il modello di Wesphalia (*pax sit christianissima, universalis, aeterna*), ma altresì si iscrive come primo patto di identità continentale nel settore della difesa e sicurezza legittima della libertà e indipendenza dei popoli appena raggiunta ed appositamente richiamata. In simultanea, esso è autodefinizione di un grande spazio di pace e di giustizia in risposta ed in parallelo allo speculare progetto.

Nella sua specificità il Congresso Anfizionico di Panama fu tenuto nel periodo dal 22 giugno al 15 luglio 1826, promosso dal "libertador" venezuelano della Gran Colombia Simon Bolivar, con l'assistenza del suo ministro degli esteri Pedro Gual e con la partecipazione effettiva di Messico, Centro America, Gran Colombia e Perù. L'invito era esteso ad altri Stati del continente che non parteciparono o giunsero

¹¹ Vedi da ultimo il Trattato costituzionale di Roma del 29 ottobre 2004.

¹² Cfr. L. Levi, G. Bordino, A. Mosconi (curr.), *Federalism: A Political Theory for Our Time*, Losanna 2016; F. Palermo, K. Kössler, *Comparative Federalism. Constitutional Arrangements and Case Law*, Oxford 2019; F. Requejo, K.-J. Nagel (curr.), *Federalism beyond Federations: Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe*, London 2016.

¹³ Cfr. H. Zinn, *Storia del popolo americano. Dal 1492 ad oggi*, Milano 2025; S. Luconi, *La nazione indispensabile. Storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump*, Firenze 2020; L. Zanatta, *Storia dell'America Latina contemporanea*, Bari-Roma 2017.

tardivamente ai lavori del congresso. La confederazione comune prevedeva un parlamento o congresso ed una politica estera e di difesa comune contro le ambizioni di rivincita da parte del governo spagnolo di Madrid, nei vari centri dei suoi antichi “vice-reinados” (Città del Messico, Lima, Bogotá e Buenos Aires)¹⁴.

La connessione culturale fra la tradizione dell’Unione Europea e quella dell’integrazione latino-americana passa attraverso un’opera unica del giusnaturalismo latino-americano di fine ‘700 europeo definito in Europa dalla Santa Alleanza (Patti aggiunti al Congresso di Vienna del 1814-1815), mentre a livello continentale il legame della confederazione unisce nel cinquantennio (1776-1826) la confederazione Usa, il congresso di Tucuman e quello finale di Panama¹⁵.

Sempre nell’ottica della dimensione continentale bisogna distinguere i tre livelli ispano-americano, latino-americano e pan-americano. All’assemblea preparatoria di Panama parteciparono solo i quattro gli Stati eredi dei tre “vice-reinados” finitimi del Messico, di Bogotá e di Lima. Peraltro, la dimensione aperta della grande Unione era segnata dal Protocollo di convocazione esteso a Brasile e Stati Uniti d’America, i cui plenipotenziari, muniti di istruzioni, non pervennero in tempo ai fini della partecipazione ai lavori dell’assemblea e del successivo Trattato di Unione.

Nella dottrina internazionalistica europea di fine XIX secolo precedente il Trattato di Panama, cui largamente attinse l’esperienza politica delle Repubbliche americane, il giuramento internazionale (*juramentum gentium*) appare come elemento essenziale di forma caratterizzante, non ogni categoria di trattati pubblici, ma esclusivamente quelli conclusi in una forma particolarmente solenne (cc.dd. accordi sacrali). Secondo tale dottrina consolidata, ‘non tutto è sacro nei trattati’¹⁶, in quanto la buona fede è sacra nei trattati non solo tra Stati cristiani, ma anche tra quelli di diversa confessione religiosa. Donde nel diritto internazionale antico-moderno si riconosce la regola consuetudinaria di confermare proprio la buona fede mediante un’asseverazione confermativa variamente denominata nelle lingue europee (“serment”, “eid”, “oath”, ecc.), mentre nel trattato di Panama si utilizza di proposito la formula solenne “en el nombre de Dios”.

La tradizione costituzionalistica americana risale a quella europea del Sacro Romano Impero (800-1806), dove gli imperatori chiedevano il giuramento ai cittadini ed ai vassalli delle comunità dell’impero (*ad cives et vassallos*). Nell’Europa moderna tale formula è stata sostituita da quella della pace eterna o perpetua, fondata su valori etico-politici della comunità internazionale¹⁷.

La formula del *jura-mentum* costituzionale indica una somma di diritti e di doveri, riferiti sia ai cittadini sia agli Stati nei loro reciproci rapporti. I trattati ‘giurati’ non presentano, pertanto, una particolare natura, né prevalgono su quelli ‘non-giurati’, né rendono valido un trattato che non lo sia, come effetto di violenza o dolo, o, peggio di un ‘falso’ giuramento. In tale visione ‘laica’ o ‘desacralizzata’, esso è confermativo della buona fede e non viceversa¹⁸.

Nel costituzionalismo del 1700/1800 (1776-1826), applicato alla più importante categoria dei trattati di

¹⁴ Cfr. O. Bergamini, *Storia degli Stati Uniti*, Bari-Roma 2023; G. Gabellini, *Dottrina Monroe. L’egemonia statunitense sull’emisfero occidentale*, Reggio Emilia 2022; G. La Bella, *Colombia. Biografia di una nazione dall’indipendenza a oggi*, Bologna 2024.

¹⁵ Cfr. D. Muriel, *Rudimenta juris naturae et gentium*, Venezia 1791. Tale opera viene ripubblicata con lo pseudonimo di Ciriaco Morelli, riferito all’autore, con la premessa di essere il medesimo un antico professore dell’Università di Cordoba del Tucuman e ultimo gesuita provinciale della Repubblica del Paraguay. A parte tale precedente italo-latinoamericano, per l’analisi e gli sviluppi attuali dei processi di integrazione in America Latina, cfr. R. Nocera, P. Wulzer (curr.), *L’America Latina nella politica internazionale. Dalla fine del sistema bipolare alla crisi dell’ordine liberale*, Roma 2020; P. Pennetta, *Integrazione europea ed integrazioni latino-americane e caraibiche. Modelli e rapporti*, Bari 2009.

¹⁶ Cfr. ancora una volta Vattel, *Droit des gens* cit., Parte Seconda, Cap. XV.

¹⁷ Cfr. E. Kant, *Zum ewigen Frieden*, Königsberg 1795. Per la transizione al costituzionalismo americano v. C. Bassu, M. Betzu, F. Clementi, G. Coinu, *Diritto costituzionale degli Stati Uniti d’America. Una introduzione*, II ed., Torino 2025; S. Luconi, *Le istituzioni statunitensi dalla stesura della Costituzione a Biden, 1787-2022*, Firenze 2022; S. Griffin, *Il costituzionalismo americano. Dalla teoria alla politica*, Bologna 2003.

¹⁸ Cfr. E. Bello, *La cittadinanza nel costituzionalismo latino-americano*, Pisa 2021; G. D’Ignazio, *Il sistema costituzionale degli Stati Uniti d’America*, Padova 2020; M. Angelini, *Il dibattito costituzionale americano del XIX secolo. Tra libertà, schiavitù e diritti degli stati*, Brescia 2009.

‘pace perpetua’ o istituzionalizzata in unioni o confederazioni, il giuramento appare come una dichiarazione di autodeterminazione collettiva per una scelta di campo o di schieramento comune a più Stati. Esso non ha bisogno di proclamare alcuna finalità etica, religiosa o metapolitica se non quella propria della legittimazione interno-esterna al patto unionistico-confederativo. All’interno del patto si confrontano ovviamente clausole democratiche di riconoscimento di diritti propri di una comunità (*societas*) insieme a clausole istituzionali di organizzazione di poteri comuni (*potestas*)¹⁹.

SOMMARIO

Il giuramento ha sempre svolto un ruolo fondamentale nelle relazioni internazionali, dalle cc.dd. Leghe Anfizioniche dell’antica Grecia alle solenni alleanze di *amicitia et societas* dell’era romana, per transitare al Sacro Romano Impero medioevale, fino all’ultimo approdo costituito dalle assemblee e dai congressi del mondo nord e sudamericano.

ABSTRACT

The oath has always played a fundamental role in international relations, from the so-called Amphictyonic Leagues of ancient Greece to the solemn alliances of *amicitia et societas* of the Roman era, through the medieval Holy Roman Empire, and finally to the final destination represented by the assemblies and congresses of North and South America.

PAROLE CHIAVE

Giuramento
Relazioni internazionali
Sacro Romano Impero
Europa
America

KEYWORDS

Oath
International Relations
Holy Roman Empire
Europe
America

Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”.

¹⁹ Per una introduzione alle prospettive del costituzionalismo comparato nord- e latino-americano, cfr. E. Andreoli, *La giustizia costituzionale negli Stati Uniti e in America Latina. Un modello accentrato “a diffusione eventuale”*, Bologna 2023; N. Mastrolia, L. Pellicani (curr.), *Le radici pagane delle Costituzione americana*, Milano 2013; O. Brownson, *La Repubblica americana: costituzione, tendenze e destino*, Roma 2000.